

Questioni pregiudiziali

1) Se l'art. 25 dell'allegato I dell'Accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra sulla libera circolazione delle persone ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che la disposta equiparazione ai cittadini nazionali ai fini dell'acquisto di beni immobili vale esclusivamente per le persone fisiche e non per le società.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se le disposizioni del Wiener Ausländergrunderwerbsgesetz (legge sugli acquisti di beni immobili da parte di stranieri del Land Vienna; in prosieguo: il «WrAuslGEG»), che ai fini dell'acquisto di immobili da parte di società straniere ai sensi dell'art. 2, n. 3, WrAuslGEG richiedono la presentazione di un certificato che confermi l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione (art. 5, n. 4, WrAuslGEG, art. 3, punto 3 WrAuslGEG), costituiscano una restrizione della libera circolazione dei capitali (art. 56 CE) ammessa ai sensi dell'art. 57, n. 1 CE nei confronti della Svizzera in quanto paese terzo.

⁽¹⁾ GU 2002, L 114, pag. 6.

Ricorso proposto il 10 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-549/08)

(2009/C 55/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Dejmek, A.A. Gilly, agenti)

Convenuta: Irlanda

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 1° agosto 2006, 2006/70/CE ⁽¹⁾ recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata, e comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva;
- condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 15 dicembre 2007.

⁽¹⁾ GU L 214, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 309, pag. 15.

Ricorso proposto l'11 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-551/08)

(2009/C 55/15)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N. Yerrell e M. Kaduczak, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie ad attuare la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2005, 2005/68/CE, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE ⁽¹⁾ e comunque non avendo comunicato la loro adozione alla Commissione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombenti in forza dell'art. 64 della summenzionata direttiva;
- condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 10 dicembre 2007.

⁽¹⁾ GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1.